

Statuto dell' Associazione "Oceani 3000 "

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Oceani 3000" con sede presso l'abitazione del suo portavoce.

Art. 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo la promozione della pratica della vela attraverso:

- il mantenimento e la diffusione dei principi di correttezza, solidarietà, tenacia e sportività che costituiscono il miglior patrimonio della tradizione della vela;
- il favorire le iniziative volte alla conoscenza, alla riscoperta e alla conservazione del patrimonio legato alla tradizione della marineria a vela;
- il favorire le iniziative volte allo sviluppo della navigazione a vela.

Art. 3

Il fondo comune dell' Associazione è costituito:

- dai versamenti delle quote associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 4

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i primi 4 mesi dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo, da sottoporsi all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo.
- Soci effettivi: sono i soci che versano la quota annuale.
- Soci onorari: sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno due soci.

L'ammontare delle quote per ciascuna categoria di soci sarà fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.

Art. 6

Sono ammessi come soci le persone la cui domanda sarà accettata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

I Soci ammessi verseranno all'atto dell' ammissione la quota associativa.

Il Consiglio ha facoltà di revocare la qualifica di socio per morosità o gravi motivi.

I soci espulsi non hanno diritto al rimborso della quota sociale.

Art. 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi in regola con la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo esercita le sue prerogative per un esercizio della durata di quattro anni.

In caso di dimissioni, di decesso ed esclusione di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Portavoce, un Tesoriere ed eventualmente un segretario che restano in carica per quattro anni.

Nel caso lo si ritenga, il Consiglio può eleggere un Presidente onorario anche non socio ma che comunque non avrà alcun potere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Portavoce lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il consuntivo e i programmi,

nonché per deliberare in ordine all'ammontare delle quote sociali.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice del totale dei membri in carica. Le delibere del Consiglio sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10

Il Portavoce e/o il Tesoriere rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi per tutti gli atti, compresi i rapporti con banche con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 11

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile con convocazione recapitata anche via telefono, email, fax, per deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio e sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

Art. 12

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annue di associazione.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere più di tre deleghe.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Portavoce o dal Tesoriere. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento.

Art. 14

L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Art. 15

E' facoltà del Consiglio stilare un Regolamento allo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e delle sue attività.

Art. 16

Eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione verranno stabilite dall'Assemblea straordinaria che stabilirà anche le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo.

San Bovio (MI), 18 Aprile 2009